



REGIONE CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE
BENEVENTO

“Allegato A”

Oggetto: Comune di Faicchio (BN). Richiesta di rinnovo della Concessione d'uso dell' area demaniale costituita dall'ex alveo abbandonato del Torrente Titerno di cui alle Particelle nn. 954-958-959 e 961 (in parte) del Foglio n. 31.

Ditta richiedente: **Porto Pasqualina.**

RELAZIONE ISTRUTTORIA
(Demanio Idrico R.D. 523/1904)

PREMESSO:

- a. che la ditta Porto Pasqualina e' titolare della concessione Rep. n. 15/94 del 07/03/1994, rilasciata dall'Ufficio del Registro di Cerreto Sannita, per l'utilizzazione dell'area demaniale dell'ex alveo del Torrente Titerno nel Comune di Faicchio (BN) in Catasto al Foglio n. 31 Particelle nn. 954-958-959 e 961 (in parte) avente validità di anni 6 (sei) con scadenza al 06/03/2000;
- b. che, con istanza in data 28/01/2000, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Territorio di Benevento al n. 2363 in data 04/02/2000 la ditta Porto Pasqualina ha chiesto il rinnovo dell' dell'originario rapporto di concessione;
- c. che, ai sensi della Legge 59/97, dei DD. Lgs.vi 112/98 e 96/99 e del D.P.C.M. 12/10/2000, le competenze in materia di gestione e tutela del demanio Idrico sono state trasferite dallo Stato alle Regione e agli Enti Locali;
- d. che, a seguito di tale trasferimento di competenze, la Regione Campania è subentrata all'Agenzia del demanio dello Stato nella gestione all'Agenzia del demanio dello Stato nella gestione e tutela dei Beni ascritti al Demanio Idrico, assumendoli nello stato di fatto e di diritto nel quale sono pervenuti;
- e. che con nota in data 26/11/2009 assunta al protocollo regionale al n. 1028956 del 27/11/2009, la ditta Porto Pasqualina ha chiesto nuovamente il rinnovo della concessione di che trattasi;
- f. che a seguito di sopralluogo effettuato in data 12/03/2010 da tecnico di questo Settore, protocollo regionale n. 236015 del 16/03/2010, sulle aree demaniali del Torrente Titerno, Particelle nn. 954-958-959 e 961 (in parte) del Foglio n. 31 del Comune di Faicchio (BN), per le quali si chiede il rinnovo della concessione, è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata dalla suddetta ditta, in quanto l'esercizio dell'attività concessa allo stato non trova impedimento nelle norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904;

CONSIDERATO:

- a. che la suddetta ditta risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti al tutto il 31/12/2009;
- b. che il rinnovo della concessione è richiesto per uso agricolo;
- c. che nessun contenzioso è insorto durante il rapporto dello stesso;
- d. che non è intervenuta nessuna nuova disposizione legislativa e regolamentare, nella materia di che trattasi, ostativa al rinnovo della concessione;
- e. che la ditta richiedente con nota in data 07/09/2010 protocollo regionale n.723955 del 07/09/2010 ha presentato autocertificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;

RITENUTO:

- a. che sussistano tutte le condizioni di accoglibilità dell'istanza di rinnovo della concessione, così come richiesto dal Concessionario;
- b. che l'utilizzazione dell'area, così come sopra individuata, è soggetta al rilascio di concessione d'uso a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone, in applicazione alla normativa che regola l'attività amministrativa connessa alla gestione del demanio idrico (L. n. 567 del 12/06/1962; L. n. 11 del 11/02/1971 e L. n. 203 del 03/05/1982), applicabile in virtù dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001;

SI E' DEL PARERE

- 1. di rinnovare, a favore della ditta Porto Pasqualina, nata a Faicchio (BN) il 20/10/1966 ed ivi residente alla C.da Caldaie, C.F. **PRT PQL 66R60 D469L**, la Concessione d'uso dell'area demaniale ex alveo abbandonato del Torrente Titerno pari a mq **19.960**, identificata catastalmente alle Particelle nn. 954-958-959 e 961 (in parte) del Foglio n. 31 del N.C.T. del Comune di Faicchio (BN) per ulteriori anni **3** (tre) a partire dalla data di emissione dell'atto di concessione alle seguenti condizioni:
 - 1.1. andranno comunque definite e rispettate le fasce delle servitù idrauliche di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. 523/1904 ed al (P.S.D.A.) redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvato con DPCM del 21/11/2001, tenendo presente che le stesse vanno misurate dal ciglio naturale della sponda del fiume o dal piede esterno del suo argine artificiale oppure, in mancanza di questi elementi, dal limite dell'alveo di piena ordinaria così come cartografato catastalmente; di conseguenza nei primi **dieci** metri a partire dal suddetto limite è vietato realizzare fabbriche, eseguire scavi e movimento del terreno; inoltre, nella fascia dei primi **quattro** metri è vietato impiantare alberi e siepi di qualsiasi specie;
 - 1.2. il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale pari a **due** annualità del canone base, mediante versamento del relativo importo sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, utilizzando il codice di tariffa n. **1519**;
 - 1.3. al pagamento del canone annuo per l'occupazione dell'area demaniale, da corrispondere all'Amministrazione Regionale entro il mese di **febbraio** di ciascun anno, mediante versamento effettuato con le stesse modalità di cui al punto 1.2. ad eccezione del codice di tariffa che sarà il n. **1517**, determinato dalla sommatoria dei seguenti fattori (a+b+c):
 - a)- canone annuo riferito all'anno solare;
 - b)- aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT medio relativo all'anno solare precedente;
 - c)- imposta regionale pari al 10% del canone annuo (L. n. 281/70 e L.R. N.1/72 articoli 7, 8 e 9);
- 2. di acconsentire al pieno rientro nel regime negoziale del periodo extra contrattuale compreso tra il 06/03/2000 (data di scadenza del precedente atto) e la data di adozione del provvedimento di Concessione.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Agostino Mucci